

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3349

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRILLI, BORGHINI, PROVANTINI, BASSOLINO, QUERCINI, PRANDINI, ANGELONI, CALVANESE, CANNELONGA, CAPRILI, CAVAGNA, CHERCHI, CICERONE, DONAZZON, FAGNI, FILIPPINI GIOVANNA, FRANCESE, GALANTE, GEREMICCA, GHEZZI, LAURICELLA, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, MINOZZI, MONTECCHI, MONTESSORO, PALLANTI, PELLEGATTI, PETROCELLI, PICCHETTI, REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO, SOLAROLI, STEFANINI, STRADA, STRUMENDO, TRABACCHINI

Presentata l'11 novembre 1988

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure di salvaguardia dei livelli di occupazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo non solo di consentire il proseguimento della positiva esperienza dell'intervento a salvaguardia dell'occupazione sperimentato con la legge n. 49 del 27 febbraio 1985, ma, sulla base di quanto sin qui positivamente realizzato, di concorrere a sviluppare tutte le potenzialità che l'esperienza ha evidenziato e innescato.

Con la citata legge n. 49 del 1985, ed in particolare con quanto previsto nel titolo II, si è voluto sostenere l'iniziativa di quei lavoratori che espulsi dal processo produttivo dimostrano la disponibilità ad intraprendere una nuova attività imprenditoriale in forma cooperativa.

Il tentativo fatto con il provvedimento in oggetto è stato quello di sostituire alle consuete politiche di tipo assistenziale fondate sul mero sostegno dei redditi (cassa integrazione ed indennità di disoccupazione), un nuovo tipo di intervento capace di sollecitare una difesa ed uno sviluppo dell'occupazione attraverso la creazione di nuove imprese. A tal fine la legge ha individuato nel coinvolgimento delle associazioni cooperative e nella partecipazione al capitale le modalità più idonee al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale.

Come è noto la legge ha potuto diventare operativa soltanto due anni dopo la sua approvazione da parte del Parla-

mento e, nel breve lasso di tempo che è intercorso tra l'effettiva operatività ad oggi, circa un anno, essa ha potuto dimostrare tutta la sua validità e vitalità.

In tale periodo infatti si sono formate ben 145 nuove imprese, operanti in gran parte nel settore manifatturiero, che hanno consentito di occupare quasi 4.000 lavoratori.

Questo risultato, di per sé assai significativo, è ancor più rilevante se si tiene conto del fatto che è stato raggiunto con un significativo, consistente risparmio di risorse pubbliche.

Di fronte ai 25 milioni *pro capite* impiegati per la creazione dei suddetti posti di lavoro è infatti possibile calcolare un risparmio dello Stato, in termini di mancata uscita per cassa integrazione guadagni ed indennità di disoccupazione straordinaria, ed un aumento di entrate, in termini di imposte pagate dalle nuove imprese e dai lavoratori in esse occupati, che supera di gran lunga il doppio di quanto impiegato.

I risultati riportati dimostrano che attraverso il mutamento in senso innovativo delle forme tradizionali di intervento di politica occupazionale e industriale è possibile ad un tempo sviluppare energie imprenditoriali presenti nel nostro paese e contribuire concretamente al risanamento della finanza pubblica.

Al successo del provvedimento hanno contribuito in misura significativa le società finanziarie previste dall'articolo 16 della legge n. 49 del 1985, promosse dalle associazioni cooperative. In effetti il meccanismo di intervento previsto, fondato sul contributo a tali società per la partecipazione al capitale sociale delle nuove cooperative, ha indotto tali associazioni ad impegnarsi con forte responsabilità per garantire il successo dell'intervento.

D'altro canto l'intervento di persone giuridiche nel capitale delle cooperative di produzione e lavoro si è venuto rivelando come un elemento decisivo perché grazie ad esso il movimento cooperativo ha potuto sostenere con la sua esperienza le nuove iniziative.

Particolarmente significativo in questo contesto appare il comportamento delle società finanziarie promosse dalle associazioni cooperative.

Esse infatti hanno previsto di reimpiegare le somme impegnate nelle partecipazioni, una volta recuperate, in nuove iniziative cooperative moltiplicando così gli effetti del provvedimento. In tale ambito l'articolo 2 della presente proposta di legge prevede la possibilità per le suddette finanziarie di impiegare le somme percepite, ed ad esse assegnate a fondo perduto, che possono ritornare a loro a seguito di riscatto o di recesso, in nuove iniziative cooperative con tutto vantaggio per il consolidamento imprenditoriale e finanziario delle stesse e con benefici occupazionali e produttivi per il paese.

* * *

L'articolo 1 è motivato dalla circostanza che la legge che prevede una durata di quattro anni del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è stata approvata il 27 febbraio 1985, ma è diventata effettivamente operativa solo nel marzo 1987 dopo la pubblicazione dei decreti ministeriali di attuazione. Gli ottimi risultati conseguiti in circa 16 mesi di operatività consigliano di recuperare i due anni perduti in attesa dei decreti e, in ogni caso, di prorogare per altri quattro anni la durata del suddetto fondo speciale come peraltro previsto, anche se per soli tre anni e con finanziamenti insufficienti, dallo stesso progetto di legge finanziaria per il 1989.

L'articolo 2 al comma 1 si prefigge lo scopo, da un lato di disciplinare l'uso delle somme che rientrano nella disponibilità delle finanziarie, uso che la legge n. 49 del 1985 non regola, e dall'altro di agevolare le nuove cooperative di produzione e lavoro con partecipazioni al capitale di rischio. La possibilità dei finanziamenti è stata prevista soprattutto per consentire alle finanziarie di dilazionare la liquidazione delle quote conseguente al recesso o al riscatto delle stesse.

Il comma 2 dell'articolo 2 è costituito da una norma tecnica prevista per consentire alla società finanziaria, persone giuridiche, di partecipare, in deroga al dettato dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, alle cooperative di produzione e lavoro al fine di incrementare la capitalizzazione e di apportare un contributo di consulenza, assistenza ed esperienza.

L'articolo 3 si prefigge lo scopo di eliminare il divieto di far ricorso alla cassa integrazione ordinaria per i soci delle cooperative che abbiano ottenuto la partecipazione delle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 49 del 1985.

La cassa integrazione ordinaria è infatti un istituto a cui si fa ricorso per

ovviare a situazioni di difficoltà congiunturale e non strutturale (si pensi ad esempio alle imprese con lavorazioni stagionali o dipendenti dalle condizioni atmosferiche). Non sarebbe equo privare l'impresa di un sostegno di cui possono godere le imprese concorrenti, né i lavoratori di risorse di cui non si appropiano: la legge, infatti, fa riferimento a tre annualità di cassa integrazione straordinaria nel definire il limite di partecipazione al capitale di rischio da parte delle società finanziarie.

L'articolo 4 prevede il rifinanziamento quadriennale, attraverso la legge finanziaria annuale, dei due fondi istituiti dalla legge n. 49 del 27 febbraio 1985.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è prorogata di quattro anni.

ART. 2.

1. Le società finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono impiegare le somme percepite a seguito di recesso, esclusione, cessione delle partecipazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, o riscatto delle medesime, in partecipazioni o finanziamenti a cooperative di produzione e lavoro dotate dei requisiti di cui all'articolo 14 della medesima legge o che siano state costituite da non più di cinque anni.

2. Le società finanziarie di cui al comma 1 possono partecipare, anche in deroga a norme di legge, al capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro.

ART. 3.

1. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

« 7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto la partecipazione prevista dal presente articolo, per un triennio e a partire dall'assunzione della partecipazione nella cooperativa, non possono usufruire della cassa integrazione straordinaria, né dell'indennità di disoccupazione speciale ».

ART. 4.

1. Al fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, con apposito stanziamento previsto nelle leggi finanziarie del quadriennio 1989-1992, è conferita la somma di lire 160 miliardi con assegnazione annuale di lire 40 miliardi per ciascun esercizio di riferimento.

2. Nello stesso modo, al fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita per lo stesso periodo la somma complessiva di lire 200 miliardi, con assegnazione di lire 50 miliardi per ciascun esercizio dal 1989 al 1992.